



Regolamento Conferenze regionali donne democratiche

In applicazione degli art.25 e 26 dello Statuto del Partito Democratico

Art.1 – Finalità e obiettivi:

La Conferenza permanente delle Donne Democratiche della Regione Lazio è il luogo autonomo di incontro e di confronto tra iscritte e non iscritte al Partito Democratico. Le donne che vi aderiscono manifestano la volontà di parteciparvi e condividono i valori del Femminismo, del progressismo e del pacifismo e contrastano il patriarcato, la disparità di genere e tutte le forme di discriminazione.

È un luogo di elaborazione politica di progetti di cambiamento e di contrasto alle disuguaglianze che, partendo dalle donne, si rivolgono all'intero Paese, attraverso la promozione di politiche di genere, di visione multiculturale e inclusiva delle differenze, di pluralismo culturale, di scambio tra generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

E' il luogo di promozione effettiva di una classe dirigente femminile plurale che attua azioni e strategie per incrementare la partecipazione delle donne alla vita politica.

E' uno spazio aperto alle competenze, ai saperi, al rapporto con la comunità scientifica, e alle esperienze delle donne che opera a sostegno di una rete femminile diffusa sui territori, che promuove una partecipazione attiva espressione di autonomia, pluralismo e capacità di mediazione.

La Conferenza permanente delle Donne Democratiche del Lazio si propone gli obiettivi di:

- a. rendere effettiva l'applicazione nel Partito Democratico in tutte le sue azioni, interne ed esterne, dei principi di parità di genere, nonché l'adozione di misure di equità di genere in tutte le fasi e in tutti gli ambiti settoriali di iniziativa del partito;
- a. rafforzare l'autonomia politica delle donne, nella consapevolezza che la loro presenza nella vita pubblica può produrre cambiamenti culturali, sociali ed economici rilevanti;
- b. affermare il punto di vista di genere sui grandi temi del nostro tempo, in particolare sulla crisi strutturale dell'economia e sulla sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, sull'organizzazione e qualità del lavoro, sulle politiche complesse e sugli scenari globali che interpellano l'umanità nelle proprie scelte;
- c. promuovere e sostenere la presenza delle donne e del loro punto di vista nei luoghi della decisione politica, economica e sociale per evitare il protrarsi di una condizione di assenza, marginalità o segregazione della soggettività femminile fino a minare le fondamenta della democrazia che è paritaria o non è;
- d. intraprendere conseguenti ed efficaci azioni per la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive ad ogni livello territoriale, negli enti di secondo livello, nelle aziende partecipate dello Stato e degli Enti Locali, concorrendo e vigilando sul pieno adempimento del principio dell'uguaglianza di genere e - più in generale - riconoscendo nelle politiche antidiscriminatorie e di promozione dei diritti umani,

- civili, sociali e di pari opportunità, un elemento di rigenerazione della politica e della società, nonché un tratto essenziale di autorevolezza del Partito Democratico;
- e. sostenere il confronto fra diverse generazioni di donne, per promuovere la trasmissione e lo scambio di esperienze, saperi, storia, consapevolezza e potere;
 - f. favorire l'incontro e il confronto con e tra le donne della società civile, dei sindacati, delle associazioni di categoria, nonché delle associazioni femminili e femministe, al fine di raccogliere istanze, riflessioni critiche e proposte; di costruire un laboratorio politico innovativo attraverso il quale promuovere solide reti di relazione tra donne iscritte ed elettrici del Partito Democratico, donne impegnate a vari livelli istituzionali, associazioni e gruppi informali;
 - g. organizzare confronti con le donne del Partito Democratico elette negli organismi politici e ad ogni livello istituzionale, per contribuire agli orientamenti politici e programmatici della Comunità democratica;
 - h. progettare e realizzare occasioni di formazione politica che coinvolgano le diverse generazioni di donne, per acquisire strumenti che permettano una lettura di genere della realtà per un cambio di paradigma;
 - i. promuovere un'anagrafe delle competenze femminili per la formulazione di proposte di profili e candidature per le nomine in enti e società partecipate a tutti i livelli territoriali;
 - j. promuovere una costante verifica delle conseguenze, in merito alla parità di genere, delle azioni politiche, legislative e di governo locale e nazionale;
 - k. investire in un progetto che metta al centro l'esperienza e il protagonismo delle donne per la rinascita e per il futuro del Paese e dei territori, per un Women New Deal.

Art. 2 - Partecipazione alla Conferenza delle Donne Democratiche

- 1) L'adesione alla Conferenza avviene in forza della esplicita richiesta delle interessate, che ne sottoscrivono il regolamento, in conformità di quanto previsto dallo Statuto nazionale del Partito Democratico ex art. 31 comma 3 e dallo Statuto regionale ex art. 24
- 2) Fanno parte della Conferenza regionale delle donne democratiche iscritte e non iscritte al Partito Democratico che manifestino la volontà di parteciparvi, aderenti alle Conferenze provinciali, ovvero che lo richiedano agli uffici del Partito Democratico provinciale o territoriale o regionale di riferimento.
- 3) Le non iscritte al Partito Democratico che chiedono di aderire alla Conferenza delle democratiche hanno - in questo ambito - gli stessi diritti e doveri delle iscritte.
- 4) Non possono aderire alla Conferenza le donne iscritte ad altre formazioni politiche o che abbiano sostenuto o si sono candidate in liste contrapposte a quelle del PD nelle elezioni amministrative o politiche.
- 5) La Conferenza si avvale dell'apporto tecnico ed organizzativo degli uffici del Partito Democratico regionale, presso i quali è tenuta l'anagrafe delle componenti della stessa.
- 6) La Conferenza può validamente costituirsi per ogni livello territoriale

Art. 3 - Conferenze provinciali e di federazioni

- 1 Ogni territorio provinciale o federazione dovrà dotarsi delle Conferenze delle democratiche provinciali o di federazione (di seguito "Conferenza provinciale").
- 2 Delle Conferenze provinciali o di federazione delle donne democratiche fanno parte le iscritte e non iscritte al Partito Democratico che vi aderiscono, che manifestino la volontà parteciparvi e che ne condividano le finalità, residenti nel territorio di riferimento.
- 3 Le Conferenze provinciali o di federazioni promuovono la più ampia partecipazione delle aderenti a livello di circolo, di unione comunale e provinciale.
- 4 L'Assemblea di ogni Conferenza provinciale o di federazione elegge, al suo interno, le delegate all'Assemblea regionale della Conferenza delle donne democratiche.
- 5 Per ogni conferenza regionale le Conferenze provinciali o di federazioni esprimono una delegata ogni quindici aderenti o frazione comunque non inferiore a cinque.
- 6 La Conferenza ha cura che la presenza fra le delegate elette sia equilibrata per quanto riguarda il numero di iscritte e non iscritte.
- 7 Ogni Conferenza provinciale ha diritto di essere rappresentata almeno da una delegata.
- 8 Le Conferenze provinciali o di federazioni eleggono la Portavoce provinciale o di federazione che dura in carica quattro anni e fa parte di diritto della Segreteria Provinciale o di federazione del Pd.
- 9 Le Conferenze provinciali si avvalgono dell'apporto tecnico ed organizzativo degli uffici del Partito Democratico provinciale o di federazione presso i quali è tenuta l'anagrafe delle aderenti alla stessa.
- 10 L'anagrafe è verificata e validata dalla Commissione di Garanzia che ne è responsabile.
- 11 Le Conferenze di ogni livello territoriale fanno riferimento, per quanto non esplicitato, al livello regionale nelle modalità di funzionamento.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Conferenza regionale delle Donne democratiche:
 - a. l'Assemblea regionale;
 - b. la Portavoce regionale;
 - c. il Coordinamento regionale, qualora previsto dall'assemblee regionali.
2. Al fine di organizzare al meglio le proprie attività, la Conferenza regionale delle Donne democratiche può dotarsi di:
 - a. un esecutivo regionale;

- b un coordinamento regionale, normato da apposito regolamento;
- c specifici gruppi di lavoro, utilizzando presenze e competenze anche esterne alla conferenza stessa;
- d altre forme organizzative e di discussione, decise di volta in volta, utili al raggiungimento delle finalità e gli obiettivi di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 5 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è composta dalle delegate delle Conferenze provinciali e di federazioni e dalle Portavoci provinciali e di federazioni ove elette.
2. Sono componenti di diritto dell'Assemblea regionale le iscritte al PD del Lazio, se aderenti alla Conferenza e per la durata della stessa, che siano:
 - a) segretarie provinciali, regionali o segretaria nazionale del PD;
 - a) le componenti della segreteria nazionale e regionale del PD;
 - b) le sindache dei comuni del Lazio;
 - c) le consigliere e assessore provinciali e regionali del Lazio;
 - d) le parlamentari e le ministre nazionali e le parlamentari europee;
 - e) le componenti della direzione nazionale e regionale del PD.
3. La durata dell'Assemblea regionale è di quattro anni, di norma in relazione al rinnovo della Conferenza nazionale delle donne democratiche.
4. L'Assemblea regionale si riunisce, su convocazione della Portavoce regionale, almeno due volte all'anno per discutere e approvare gli orientamenti politici e programmatici e per definire il piano di attività che concorre all'iniziativa politica del Partito Democratico.
5. L'Assemblea regionale si riunisce, inoltre, quando è fatta richiesta motivata da almeno un quarto delle sue componenti.
6. La convocazione deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica, salvo il caso d'urgenza, da motivare nel testo della convocazione medesima.
7. Le decisioni dell'assemblea sono assunte a voto palese, salvo che non sia espressamente richiesto il voto segreto da parte di almeno un quinto delle presenti, e sono adottate a maggioranza delle presenti.
8. L'assemblea regionale elegge a scrutinio segreto la Portavoce della Conferenza regionale delle democratiche.

Art. 6 – La Portavoce

1. La Portavoce, eletta dall'assemblea regionale a scrutinio segreto, rappresenta la Conferenza Regionale e dura in carica quattro anni.
2. La Portavoce presiede l'Assemblea regionale e la convoca mediante invio dell'ordine del giorno alle componenti secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 5 del presente Regolamento.

- 3 La Portavoce della Conferenza fa parte di diritto della segreteria regionale del Partito Democratico.

Art. 7 - Elezione della Portavoce regionale

1. L'elezione della Portavoce è organizzata e supervisionata dalla Commissione di garanzia in carica.
2. La candidatura a Portavoce regionale si formalizza attraverso la presentazione di una Piattaforma politico-programmatica che deve essere sottoscritta da almeno il 10% delle iscritte alla Conferenza il più possibile distribuite sul territorio regionale e presentata alla Commissione di garanzia almeno 7 giorni prima delle data della elezione. A tale scopo gli uffici del PD regionale garantiscono la massima pubblicità nei confronti delle aderenti di ogni candidatura, rendendo pubbliche le piattaforme e garantendo la possibilità della raccolta delle firme.
3. Risulta eletta Portavoce chi ottiene la maggioranza assoluta delle aventi diritto.
4. Se nessuna candidatura ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra le prime due.

Art. 8 - Risorse economiche e strumentali

1. Le risorse economiche e strumentali della Conferenza regionale delle donne democratiche sono costituite da:
 - a. finanziamenti dal Partito Democratico regionale in forza dell'art.1 comma 4 dello Statuto nazionale;
 - b. eventuali contributi attribuiti da soggetti pubblici e privati al Partito Democratico regionale e locale destinati alla Conferenza delle Donne Democratiche;
 - c. rete telematica e servizi del Partito Democratico nazionale, regionale e territoriale.

Art. 9 - Modifiche al regolamento

1. Il Presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea regionale, a maggioranza assoluta delle aventi diritto.